

PATTO PARASOCIALE

fra

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, con sede legale in Casalecchio di Reno, Bologna, Via Dei Mille n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore Sindaco Massimo Bosso, domiciliato per la carica presso la sede sociale munito di ogni necessario potere

COMUNE DI ZOLA PREDOSA, con sede legale in Zola Predosa, Piazza della Repubblica n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sindaco Stefano Fiorini, domiciliato per la carica presso la sede sociale munito di ogni necessario potere

Elior Ristorazione Spa, con sede in Milano, Via Venezia Giulia 5/a, Codice Fiscale e P.I. 08442541002, in persona del legale rappresentante Rosario Ambrosino, domiciliato per la carica presso la sede legale e munito di ogni necessario potere (d'ora in poi **AGGIUDICATARIO**)

(nel seguito, congiuntamente richiamate come **PARTI**);

premesse che

a) le PARTI sono soci e possiedono complessivamente l'intero Capitale Sociale di MELAMANGIO SpA (nel seguito: "MELAMANGIO") – con sede legale in legale in Via Guido Rossa n. 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), Capitale Sociale di € 692.359,00 i.v., iscritta nel Registro delle imprese di Bologna al nr. 02472281209, REA 442211, C.F. e P.I. 02472281209 – avente, alla data di sottoscrizione del presente patto parasociale, lo statuto sociale in ALLEGATO 1 il quale, sottoscritto dalle PARTI stesse, ne costituisce elemento integrante ed inscindibile;

b) MELAMANGIO è una società mista pubblico privato – nella quale il socio privato è stato selezionato mediante gara a doppio oggetto nel corso del 2017 - alla quale è affidato dai COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO e ZOLA PREDOSA il servizio pubblico di produzione e fornitura pasti per la durata di anni 10, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di estenderlo fino alla data prevista attualmente come naturale scadenza della società, cioè fino al

31.12.2030 sempre che tale scadenza non venga, nel corso del contratto, prorogata;

c) I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO e ZOLA PREDOSA rispettivamente con deliberazione consiliare n. 30 del 07.04.2016 e n. 20 del 30.03.2016 hanno approvato una convenzione per la gestione associata dei servizi di refezione collettiva;

d) Tale convenzione istituisce la Conferenza dei Sindaci affidandole il compito di sovrintendere alla gestione del servizio con la possibilità di adottare tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti e necessari;

e) le PARTI intendono definire con il presente Patto Parasociale i loro reciproci rapporti in relazione alla gestione societaria di MELAMANGIO, nonché gli apporti ed i principali rapporti contrattuali da porre in essere con MELAMANGIO nei termini ed alle condizioni disposti dai seguenti articoli;

Tutto ciò premesso, le PARTI stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse

1.1 Le premesse e l'allegato in esse riferito costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente Patto parasociale, sui quali si è formato il consenso delle PARTI. Tali premesse hanno quindi carattere precettivo e vincolante fra le PARTI stesse al pari delle disposizioni dei seguenti articoli.

1.2 Ai fini del presente Patto Parasociale, i termini "controllo" e simili devono essere interpretati alla luce di quanto disposto dall'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 2 – Concessione in uso a favore di MELAMANGIO dei locali adibiti a Centro di produzione pasti di proprietà dei Comuni.

2.1 I Comuni si impegnano a concedere in comodato gratuito a MELAMANGIO, fino al 31/08/2026, i seguenti locali adibiti o a centro di cottura pasta e lavaggio o a lavaggio stoviglie:

a) Comune di Zola Predosa:

Scuola	Indirizzo	Cottura
Materna Theodoli	Via Theodoli, 7	NO
Materna Cellini	Via Cellini, 12	NO

Materna Ponte Ronca	Via Risorgimento, 217	Cottura
Materna Riale	Via Gesso, 26	NO
Elementare Ponte Ronca	Via Risorgimento, 217	Cottura
Elementare Riale	Via Gesso, 26	NO
Elementare Albergati	Via Albergati, 32	Cottura

b) Comune di Casalecchio di Reno:

Scuola	Indirizzo	Cottura
Nido Meridiana	Via Moro, 15	NO
Materna Lido	Via Venezia, 5	Cottura
Materna Vignoni	Via Fermi, 1/3	Cottura
Materna Don Milani	Via Dante, 10	Cottura
Materna Esperanto	Via Ugo Bassi	Cottura
Materna Caravaggio	V. lo Baldo Sauro	Cottura
Materna Dozza	Viale Libertà, 3	Cottura
Materna Rubini	Via Zacconi, 3	Cottura
Materna Arcobaleno	Via Moro, 15	NO
Elementare Ciari	Via Dante, 8	Cottura
Elementare Viganò	Viale Libertà, 3/2	Cottura
Elementare Garibaldi	Via dello Sport, 1	NO
Elementare Tovoli	Via Moro, 25	NO
Elementare XXV Aprile	Via Carracci, 21	NO
Elementare Carducci	Via Carducci, 13	NO

2.2 I suddetti locali saranno concessi in comodato gratuito. MELAMANGIO dovrà assumersi l'onere della manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché intestarsi la titolarità delle utenze e assumere a proprio carico gli oneri connessi all'utilizzo e alla conduzione dei locali, come disciplinato puntualmente dal contratto di servizio.

Articolo 3 – Prestazione di servizi a favore della società.

3.1 Tenuto conto del fatto che l'attuale organigramma aziendale di MELAMANGIO non prevede

personale addetto alle funzioni di Staff e che su 68 dipendenti, 50 sono assunti con la qualifica di addetto servizio mensa, 7 come cuochi, 2 come interno cucina, 3 come dietisti, 3 come magazzinieri, 2 come autisti ed 1 come direttore dei servizi mensa, per tutte le altre funzioni MELAMANGIO si avvale del Socio privato Aggiudicatario in conformità a quanto previsto nelle Linee guida per la gara, con riferimento anche alle seguenti attività

- a. Gestione amministrativa
- b. Gestione del personale
- c. Gestione commerciale
- d. Controllo di gestione
- e. Gestione acquisti di beni e servizi
- f. Legale e contenzioso
- g. Gestione tecnica
- h. Gestione informatica

3.2 A prescindere dalle modalità con le quali sarà determinato il corrispettivo del contratto – in misura fissa o variabile – l'importo dovuto da MELAMANGIO per tutte le predette attività, ancorché prestate da più soggetti anche diversi dall'AGGIUDICATARIO, non potrà risultare superiore al 4% dei Ricavi caratteristici conseguiti ogni anno da MELAMANGIO derivanti dalla somministrazione di pasti. In ogni caso, il corrispettivo annuale per lo svolgimento delle suddette attività non potrà essere superiore al tetto di 120.000,00 euro.

Articolo 4 – Modifiche statutarie conseguenti l'aggiudicazione della gara

4.1 Le PARTI convengono e concordano che entro 15 giorni dall'ingresso nella compagine sociale del socio AGGIUDICATARIO, l'organo amministrativo allora in carica dovrà convocare una Assemblea dei soci chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- a. Nomina di un nuovo organo amministrativo

b. Eventuali modifiche al vigente Statuto sociale in materia di denominazione, quorum deliberativi, durata della società, competenze dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo, diritti dei soci: deliberazioni inerenti e conseguenti, in conformità agli inderogabili principi inerenti ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, in virtù dei quali il partner privato selezionato mediante gara pubblica a doppio oggetto deve rimanere socio della società per l'intera durata degli appalti e delle concessioni affidati alla medesima, salvo i casi di recesso anticipato e, al termine, deve cedere la propria partecipazione azionaria ai partner pubblici o all'eventuale nuovo socio privato aggiudicatario.

4.2 Le PARTI si impegnano affinché l'assemblea dei soci nomini un nuovo organo amministrativo in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 5.

4.3 Per quanto precede, le PARTI, in proprio e nella loro qualità di Soci di MELAMANGIO, si impegnano ad assumere e far assumere tutte le determinazioni e manifestazioni di volontà necessarie affinché gli organi sociali competenti di MELAMANGIO, secondo la legge e lo Statuto in ALLEGATO 1, assumano validamente le delibere di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 – Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale di MELAMANGIO.

5.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione di MELAMANGIO saranno designati dalle PARTI e quindi nominati come segue:

- Il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO nominerà, in via diretta ex art. 2449, comma 1 c.c., un consigliere di amministrazione che assumerà l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- La CONFERENZA DEI SINDACI nominerà, in via diretta ex art. 2449, comma 1 c.c., un consigliere di amministrazione;

- L'AGGIUDICATARIO nominerà numero un consigliere di amministrazione che sarà nominato amministratore delegato.

Le PARTI si impegnano a far deliberare dall'Assemblea i compensi annui lordi massimi complessivi per i membri del Consiglio di amministrazione che non potranno comunque superare la misura massima dell'indennità del Sindaco del Comune più popoloso.

Tali compensi potranno essere aggiornati con periodicità triennale nel limite massimo dell'incremento ISTAT del periodo.

5.2 In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, le PARTI convengono che la nomina del Collegio Sindacale avverrà come segue:

- La CONFERENZA DEI SINDACI ha diritto di nominare un Sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, ed uno supplente;
- AGGIUDICATARIO ha diritto di nominare due Sindaci effettivi ed uno supplente.

Le PARTI si impegnano a far deliberare dall'Assemblea i compensi annui lordi per i membri del Collegio Sindacale la somma determinata tenendo presente i parametri fissati dalla tabella C Dottori Commercialisti ed esperti contabili, allegata al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, oltre alla maggiorazione per il Presidente, ad un eventuale compenso orario e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Tali compensi potranno essere aggiornati con periodicità triennale nel limite massimo dell'incremento ISTAT del periodo, nonché a seguito di aggiornamento delle tabelle ministeriali.

Le PARTI si impegnano e si obbligano a far assumere ai propri rappresentanti in seno all'assemblea di MELAMANGIO, le decisioni necessarie al fine di conseguire il predetto risultato.

5.3 In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più amministratori, salvo il venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si dovrà provvedere senza indugio alla loro sostituzione. Nel caso in cui gli amministratori cessati fossero stati eletti dall'Assemblea, i

rappresentanti in assemblea dei soci sottoscrittori del presente patto si impegnano ad eleggerne dei nuovi su indicazione del Socio cui sarebbe originariamente spettato il diritto di nomina dell'amministratore cessato in base allo Statuto ed ai presenti Patti Parasociali. Nel caso in cui l'amministratore cessato fosse stato nominato da un Socio, a seguito dell'esercizio del proprio diritto particolare di nomina, il nuovo amministratore sarà designato direttamente da tale Socio.

5.4 Gli amministratori sono revocabili in qualunque momento dal socio che li ha nominati, a cui spetta il diritto di nomina del sostituto e le PARTI si impegnano irrevocabilmente a votare nell'Assemblea in modo da dar luogo a tale revoca e successiva nomina secondo quanto sopra indicato.

Articolo 6 – Deleghe e poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato di

MELAMANGIO

6.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione di MELAMANGIO, nominato ed eletto in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 5, spetta la rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi, secondo quanto disposto in materia dallo Statuto.

6.2 Le PARTI si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di MELAMANGIO, tramite i membri da esse eletti ai sensi del precedente articolo 5, deleghi tutte le proprie attribuzioni in materia di gestione ordinaria e straordinaria della Società all'Amministratore Delegato.

6.3 L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione dei poteri e delle deleghe all'Amministratore Delegato verrà comunque operata nel rispetto delle materie non delegabili di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. In tal senso, le PARTI faranno assumere dai Consiglieri da esse nominati in seno al Consiglio di Amministrazione di MELAMANGIO tutte le deliberazioni necessarie affinché all'Amministratore Delegato siano conferiti poteri e deleghe conformi a quelli previsti dal presente articolo, fissando per i relativi poteri idonee limitazioni di valore.

6.4 I poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione di MELAMANGIO all'Amministratore Delegato saranno attribuiti, sempre nei limiti di quanto previsto dal comma 6.3, con

facoltà da parte dell'Amministratore Delegato di delegare parte dei poteri conferiti a mandatarî e procuratori *ad negotia* per determinati atti, categorie di atti e/o funzioni aziendali, anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione di MELAMANGIO.

**Articolo 7 – Funzioni ed attività di gestione di MELAMANGIO di competenza
dell'Amministratore Delegato**

7.1 Per effetto delle deleghe e dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato questi sarà tenuto a svolgere, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a. gestione dell'amministrazione finanziaria e contabile, compresi i servizi di tesoreria; pianificazione e controllo, compresi la valutazione e il controllo degli investimenti, delle iniziative industriali, delle acquisizioni e dello sviluppo dei progetti;
- b. gestione delle funzioni commerciali e di marketing, direzione, organizzazione, amministrazione e gestione del personale;
- c. direzione, organizzazione e gestione dei servizi di approvvigionamento e acquisto, compresi appalti di lavori, servizi, e forniture, fermo restando che i contratti di servizio aziendali fra i Soci e MELAMANGIO dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Articolo 8 – Durata

8.1. I diritti e gli obblighi di ciascuna delle PARTI ai sensi del presente Patto Parasociale saranno validi ed efficaci a partire dalla Data di Sottoscrizione ed avranno effetto per i successivi 5 anni, e si intendono rinnovabili per ulteriori cinque anni.

8.2. I patti si intenderanno tacitamente rinnovati per uguale durata, in caso di mancata disdetta da notificarsi alle altre parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno sei mesi prima della scadenza

8.3 Decorsi dieci anni, l'AGGIUDICATARIO si impegna fin da ora a mettere a disposizione dei COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO e ZOLA PREDOSA il proprio pacchetto azionario, affinché possano bandire una nuova gara.

Articolo 9 – Modificazioni del presente Patto parasociale

9.1 Eventuali modificazioni del presente Patto parasociale dovranno essere formulate consensualmente fra le PARTI e dovranno risultare per iscritto.

9.2 Qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione del presente Patto parasociale, modificazioni rilevanti della legislazione, nazionale e/o comunitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le quali incidessero sulle attività di MELAMANGIO, sul contenuto del presente Patto parasociale e sugli interessi delle PARTI, queste ultime concorderanno di modificare, se necessario e in quanto possibile, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto parasociale.

Articolo 10 – Inadempimento

10.1 In caso di violazione di uno degli obblighi previsti a carico di ciascuna delle PARTI dal presente Patto Parasociale, le altre PARTI che abbiano compiutamente e correttamente adempiuto ai propri obblighi hanno la facoltà di risolvere di diritto il presente Patto Parasociale ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., tramite dichiarazione scritta di volersi avvalere della predetta facoltà, inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data in cui è giunta a conoscenza dell'inadempimento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, anticipata a mezzo facsimile, alla parte inadempiente al domicilio eletto nel presente Patto Parasociale.

Resta inteso che l'esercizio della facoltà di risoluzione di cui al presente Articolo nei confronti della parte che si sia resa inadempiente agli obblighi del presente Patto Parasociale determina la risoluzione del medesimo esclusivamente tra la parte inadempiente e gli altri PARTI, restando inteso che il presente Patto Parasociale rimarrà in vigore tra gli altri PARTI.

10.2 In caso di reiterata o grave violazione di norma dello statuto/patti parasociali/contratto di servizio/altri documenti di gara i COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO e ZOLA PREDOSA possono disporre la cessazione dell'affidamento e procedere con una nuova gara a doppio oggetto

Articolo 11 - Rinuncia

11.1 Salvi i termini di decadenza previsti dal presente patto parasociale, il mancato esercizio di un diritto spettante ad una delle PARTI ai sensi del patto parasociale non potrà essere interpretato come una rinuncia alla facoltà di avvalersi di tale diritto in un momento futuro o come una rinuncia a un qualunque altro diritto spettante a quella parte ai sensi del presente patto parasociale.

Articolo 12 - Divisibilità

12.1 Qualunque disposizione del presente patto parasociale che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti nei soli limiti di tale invalidità o inefficacia, senza per questo incidere in alcun modo sulle rimanenti disposizioni del presente patto parasociale. In particolare, a titolo esemplificativo, l'invalidità o inefficacia di qualunque disposizione del presente patto parasociale nei confronti di una parte non inciderà in alcun modo sulla validità o efficacia del Patto Parasociale nei confronti delle altre PARTI.

12.2 Inoltre, in caso di invalidità o inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni del presente patto parasociale, le PARTI si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti economici delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Articolo 13 - Comunicazioni

13.1. Salvo quanto diversamente previsto dal patto parasociale, tutti gli avvisi, le richieste, le domande e le altre comunicazioni richiesti o consentiti ai sensi del presente patto parasociale dovranno avere forma scritta e saranno considerati validamente notificati quando consegnati a mano, dietro rilascio di ricevuta, o inviati per posta, con lettera raccomandata o assicurata, posta elettronica certificata o inviati a mezzo telefax o tramite corriere espresso, come segue:

se a Comune di Casalecchio:

pec comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

email segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it

fax 051598248

domicilio Via del Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno - Bologna

se a Comune di Zola Predosa:

pec comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

email segreteria.sindaco@comune.zolapredosa.bo.it

fax 0516161711

domicilio Piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa - Bologna

se ad **AGGIUDICATARIO:**

pec elior.ristorazione@legalmail.it

email stefano.barassi@elior.it

fax 051 2985422

domicilio Milano, Via Venezia Giulia 5/a

Art. 14 - Domicilio legale

14.1. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, gli Enti ed il Socio privato eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- il Comune di Casalecchio di Reno, presso la propria sede in via dei Mille n. 9, Casalecchio di Reno, Bologna.

- il Comune di Zola Predosa, presso la propria sede in Piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa – Bologna.

- il Socio privato, presso la propria sede in Milano, Via Venezia Giulia 5/a anche per il caso che egli,

in seguito, più non vi sia.

Articolo 15 - Cessione

15.1. Il presente patto parasociale e i diritti, gli interessi o le obbligazioni delle PARTI ai sensi del presente Patto Parasociale non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto delle altre PARTI.

Articolo 16 – Legge applicabile

16.1. Il presente Patto Parasociale, inclusi tutti gli Allegati, gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi del diritto sostanziale italiano.

Articolo 17 – Foro Competente

17.1. Le PARTI convengono che ogni eventuale domanda, controversia o procedimento relativo a questo Patto Parasociale sarà sottoposto alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

In allegato: ALLEGATO 1 – Statuto



NOTAIO
FEDERICO TONELLI

Repertorio n. 38063 ----- Raccolta n. 22695

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, ventidue settembre duemiladiciassette

- 22 settembre 2017 -

in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n. 177, alle ore 10,00, davanti a me Federico Tonelli, notaio in Casalecchio di Reno, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è presente la signora:

- BARTOLINI GIULIANA, nata a Bazzano il giorno 23 luglio 1948, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ME-LAMANGIO S.P.A.", con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Guido Rossa n. 5/2, capitale sociale Euro 692.359,00 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove virgola zero zero), interamente versato, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bologna 02472281209, domiciliata, per la carica, presso la medesima società.

Comparsa, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della indicata società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, la comparsa che

----- constata -----

- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli azionisti, titolari complessivamente di n. 692.359 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per complessivi nominali Euro 692.359,00 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove virgola zero zero), e più precisamente:

- l'azionista "COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO", titolare di numero 353.103= azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 353.103,00 (trecentocinquantatremilacentotré virgola zero zero), in persona del signor Bosso Massimo, il quale interviene alla presente assemblea in qualità di Sindaco del suindicato Comune;

- l'azionista "COMUNE DI ZOLA PREDOSA", titolare di numero 27.694= azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 27.694,00 (ventisettemilaseicentonovantaquattro virgola zero zero), in persona del signor Fiorini Stefano, il quale interviene alla presente assemblea in qualità di Sindaco del suindicato Comune;

- l'azionista società "ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.", con sede in Milano, titolare di numero 311.562= azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 311.562,00 (trecentoundicimilacinquecentosessantadue virgola zero zero), in persona della signora Abate Maria Rosaria, la quale interviene alla presente assemblea in qualità di delegata, in forza di delega agli atti della società;

- che l'Organo Amministrativo è presente in persona di se medesima Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché del Consigliere signor Legato Andrea; assente giustificata il Consigliere signora Mainieri Valeria;

- che l'Organo di Controllo è presente in persona dei Sindaci effettivi signori Santagà Dario e Succi Annarita; assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale signor Camellini Germano;


- che l'assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti dall'articolo

Reg.to all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale
Bologna 1

il 26/9/2017

al N. 14139 AT

esatte Euro 356,00



17 del vigente statuto;

- che non esistono situazioni di esclusione del diritto di voto;

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita in prima convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni previste dal D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D. Lgs. 100/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente che, relativamente all'unico punto posto all'ordine del giorno, espone all'assemblea le motivazioni per cui si rende necessaria un'integrale revisione del vigente statuto.

Il Presidente proseguendo nella trattazione precisa che, essendo la società controllata da pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo del c.c.), non quotata in mercati regolamentati, la proposta revisione concerne l'introduzione nel vigente statuto principalmente di modifiche relative alla nomina e al funzionamento dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, all'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti, alla circolazione delle azioni, nonché ai requisiti degli amministratori e alla remunerazione degli organi sociali, il tutto anche per adeguamento al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017.

Il Presidente infine precisa che:

- l'organo amministrativo in carica, in persona, come dettosi, di se medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dei Consiglieri signori Legato Andrea e Mainieri Valeria, il primo presente anch'esso in assemblea, come sopra precisato, ha già espresso all'unanimità parere favorevole alle proposte modifiche, come si evince dalla delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2017 e come viene dagli stessi amministratori confermato alla presente assemblea;

- per motivi burocratico-amministrativi da parte dell'azionista "Comune di Zola Predosa", ben noti ai restanti azionisti, non si è potuta tenere l'assemblea straordinaria convocata dall'organo amministrativo per lo scorso 28 luglio 2017 ed avente ordine del giorno analogo a quello della presente.

Il collegio sindacale, come sopra rappresentato, esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità, per alzata di mano, nessun astenuto, di approvare le proposte del Presidente e di conseguenza:

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale (mantenendo invariati: denominazione, sede, oggetto, durata, capitale e chiusura esercizi sociali) che revisiona totalmente il vigente.

In conseguenza a quanto testè deliberato, il Presidente provvede a consegnare a me notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, affinché lo allegghi al presente atto sotto la lettera "A" onde ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane alla comparente alla presenza dell'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Pre-

sidente dichiara chiusa l'Assemblea per la parte straordinaria, alle ore 10,40. Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico della società. Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli due per pagine sei fin qui, è stato da me letto alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 10,41

F.to: GIULIANA BARTOLINI - FEDERICO TONELLI, NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 38063/22695 DI REP.

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "MELAMANGIO S.P.A."

1.1 Alla Società possono partecipare i Comuni interessati alla gestione del servizio precisato all'articolo 3, ed altri Enti Locali, associazioni, istituti, società di strutture pubbliche e similari, nonché società private, con le precisazioni di cui infra.

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in Casalecchio di Reno (BO).

Articolo 3

Oggetto

3. La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, delle attività di fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati, anche attraverso l'esercizio di attività commerciali di vendita all'ingrosso e/o al minuto e la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva.

3.1 La società potrà inoltre organizzare azioni, corsi, iniziative, attività di educazione nutrizionale utili a promuovere corretti comportamenti e abitudini alimentari.

3.2 La società potrà svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi inclusi la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

3.3 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie ad esclusione di ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di quanto sopra, di attività professionali riservate e della intermediazione immobiliare.

3.4 Tali attività potranno essere svolte anche indirettamente, attraverso società partecipate e/o controllate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà altresì partecipare in altri enti, associazioni e consorzi aventi le medesime o analoghe finalità, nonché promuoverne la costituzione. La società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

3.5 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilascia-

re fideiussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie, anche reali, anche nell'interesse di terzi.

3.6 La Società realizza la propria attività prevalente a favore dei soci pubblici che la controllano.

----- **Articolo 4** -----

----- **Durata** -----

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata dall'assemblea nelle forme di legge.

----- **Articolo 5** -----

----- **Domicilio** -----

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

----- **Articolo 6** -----

----- **Capitale e azioni** -----

6. Il capitale sociale è di euro 692.359,00 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove virgola zero zero) ed è diviso in numero 692.359 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

----- **Articolo 7** -----

----- **Strumenti finanziari** -----

7. La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

----- **Articolo 8** -----

----- **Obbligazioni** -----

8.1 La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. -- All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

----- **Articolo 9** -----

----- **Patrimoni destinati** -----

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

----- **Articolo 10** -----

----- **Finanziamenti** -----

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

----- **Articolo 11** -----

----- **Trasferimento delle azioni** -----

11. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

11.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi

della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi in conformità con la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni. -----

11.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione". -----

11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. -----

11.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

11.1.5 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia. -----

11.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

11.2.1 Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle azioni di proprietà delle amministrazioni pubbliche sono adottate secondo le modalità di cui all'art. 7 comma primo del D.Lgs 175/2016. ---
Le azioni sono trasferibili liberamente, senza i vincoli di cui infra, solo a favore: -----

11.2.1.1 di altri soci; -----


11.2.1.2 del coniuge di un socio; -----

11.2.1.3 di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado; -----

11.2.1.4 di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia. -----

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. -----

11.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; -----



b) le azioni dovranno essere trasferite entro 20 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti. -----

11.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

11.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----

11.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. -----

11.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio. -----

11.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. -----

11.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi dell'articolo 11.2.5.1 del presente statuto. -----

11.2.5.1 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. -----

11.2.5.2 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. -----

11.2.5.3 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre

il 40% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. -----

11.2.5.4 Il costo dell'arbitratore sarà a carico: -----

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente; -----

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere; -----

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 40% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere. -----


11.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 10 dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. -----

11.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 10 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 10 giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. -----

11.2.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. -----

11.2.8 Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita. -----

11.3 Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro



la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 11.2.2.1, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto ai punti 11.2.4.2 e seguenti. Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.

11.4 Le azioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11.5.1 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea.

11.5.2 Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

11.5.3 L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e comunicata al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

11.5.4 Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

11.5.5 Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c. A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

11.5.6 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro 30 giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi / legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione. Fino a quan-

do non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 12

Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).


12.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il re-



cesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

12.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale i-

scrizione.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- c. la determinazione, ai sensi di legge, del compenso dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti.

15.3 I soci pubblici possono esercitare in ogni momento il potere di intervento e di controllo sulla gestione nonché sull'andamento economico e finanziario. Queste attività sono volte al fine di verificare la regolarità della gestione corrente, per controllare l'economicità, la redditività e la razionalità della stessa gestione.

Tali attività si affiancano alla composizione e nomina degli organi sociali.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:


- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 31.3 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo alme-



no una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea. -----

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare: -----

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; -----

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; -----

- le materie all'ordine del giorno; -----

- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28.2 del presente statuto; -

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. -----

17.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso a mezzo di posta elettronica (ordinaria con conferma di lettura o certificata) che dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea o mediante altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Assemblee di seconda e ulteriore convocazione** -----

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. -----

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Assemblea totalitaria** -----

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. -----

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum** -----

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. -----

20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

20.4 In caso di nomina, quale organo amministrativo, del Consiglio di Amministrazione, il Comune di Casalecchio di Reno designa due Consiglieri ex art. 2449 c.c., mentre il terzo Consigliere sarà designato dal socio privato e la loro nomina, richiede il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

----- **Articolo 21** -----

----- **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum** -----

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e comunque con una percentuale non inferiore al 60%. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

Si precisa che per le deliberazioni relative alle suddette lettere a), b), e) e f) devono essere rispettate le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 175/2016.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

----- **Articolo 22** -----

----- **Norme per il computo dei quorum** -----

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore con-

vocazione.

22.5 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Articolo 23

Rinvio dell'assemblea

23. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

24.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

24.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

24.5 Le azioni di tali soci sono computate per intero ai fini del quorum costitutivo, mentre sono computate fino al limite del capitale sociale da essi esprimibile ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

----- **Articolo 26** -----

----- **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione** -----

26.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

----- **Articolo 27** -----

----- **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori** -----

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28.2 del presente statuto.

27.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempe-

stivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c. -----

----- **Articolo 28** -----

----- **Modalità di voto** -----

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. -----

28.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: -----

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; -----

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; -----

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; -----

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; -----

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; -----

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: -----

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; -----

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; -----

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea; -----

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; -----

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. -----

----- **Articolo 29** -----

----- **Assemblee speciali** -----

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza. -----

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. -----

29.3 L'assemblea speciale: -----

a) nomina e revoca il rappresentante comune; -----

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria; -----

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;

e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

30. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

31.1 La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

31.2 L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea straordinaria per le seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società.

31.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) la proposta ai soci di adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; -
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale. -----

Articolo 32

Divieto di concorrenza

32. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. -----

Articolo 33

Composizione dell'organo amministrativo

33. L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze dei costi ed in conformità a quanto è previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. -----

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dell'organo amministrativo, tenendo conto, se del caso, di quanto previsto al precedente punto 20.4. -----

Tale nomina, in caso di organo collegiale, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo amministrativo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. -----

Le modalità sopra descritte devono essere applicate anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20.4 del presente statuto. -----

I componenti dell'organo amministrativo devono: -----

- soddisfare i requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016; -----

- possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. -----

34.2 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. -----

34.2.1 Nel caso di organo collegiale, qualora venga meno anche un solo amministratore, cessa l'intero consiglio. -----

34.2.2 In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. E' esclusa la carica del Vice Presidente, salvo che la carica stessa non sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di questo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

35.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. -----

----- **Articolo 36** -----

----- **Organi delegati** -----

36.1 Il consiglio di amministrazione può affidare le deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. -----

36.2 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega. --

36.3 Non possono essere attribuite per delega le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c. -----

36.4 L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri. -----

----- **Articolo 37** -----

----- **Delibere del consiglio di amministrazione** -----

37.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia o nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. -----

37.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con avviso da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. -----

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. -----

37.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e delibera: -----

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; -----

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta ai soci della costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare. -----

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). ---

37.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto. -----

37.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci. -----

37.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. -----

37.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

38.2 Spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, nei limiti della delega allo stesso conferita. Oltre al direttore generale, l'amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

38.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 39

Remunerazione dell'organo amministrativo

39.1 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

39.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate è regolata da quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 175/2016.

Articolo 40

Collegio sindacale e Revisione legale dei conti

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso ai sindaci effettivi.

Tale nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La quota di cui al precedente comma si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione secondo i criteri di cui al precedente punto 40.2.

40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sin-

daci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

40.7 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, secondo delibera assembleare. L'incarico della revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

-----**Articolo 41**-----

-----**Compensi organi sociali e trattamento di fine mandato**-----

E' fatto divieto di corrispondere:

- gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

-----**Articolo 42**-----

Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

-----**Articolo 43**-----

-----**Bilancio e utili**-----

43.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

43.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

-----**Articolo 44**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

44.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

44.2 In ossequio a quanto previsto dall'art. 17 co. 3 del D. Lgs. 175/2016: --
- la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al

30% (trenta per cento), tale condizione deve essere rispettata anche nel caso di aumento di capitale sociale;

- la durata della suddetta partecipazione alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. In caso di risoluzione del contratto di servizio si applicano i medesimi procedimenti previsti per le cause di scioglimento della società.

Il socio privato deve possedere i requisiti richiesti dal sopra citato art. 17 del D.Lgs. 175/2016.

44.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

44.4 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 45

Clausola compromissoria

45.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede sociale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

45.2 L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

45.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

45.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

45.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.


45.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

45.7 Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto.

Copia ad uso *fiscale* su sei fogli

E' conforme al suo originale ai miei atti.

Casalecchio di Reno, li 26 Settembre 2017



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text 'CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI CASALECCHIO DI RENO' and 'FEDERICO TONELLI DI MARCO'.